ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI VETERINARI DI PISTOIA
segreteria@ordineveterinari.pt.it - **ordinevet.pt@pec.fnovi.it**
http://www.fnovi.it/ordini-provinciali/pistoia
VIA DEI SALICI 14/16 PISTOIA LUN – VEN 09:00 – 12.30 // 15:00 – 18.00
FAX 0573 365057 – CELL 380 8669984
C.F. 90007980478

Premessa

Il presente Regolamento, disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia.

L'**Albo Fornitori** è un elenco, gestito, anche con modalità informatiche, delle imprese, individuali e/o collettive, e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, alla fornitura di beni e/o servizi e l'esecuzione di lavori, in economia, occorrenti al funzionamento dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia. L'istituzione dell'Albo Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo). L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia. Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi. La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economi (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui gli artt. 39, 41 e 42 del D.L. 163/2006

e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'artt. 38 del D.L. 163/2006.

Art. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 2 – E' istituito l'Albo Fornitori dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia, con lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai fornitori al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. L'Albo dei Fornitori contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori in economia necessari per il funzionamento dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia. L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia. L'Albo Fornitori, è utilizzabile dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia, nei casi ed alle condizioni prescritti dalla normativa vigente in materia con particolare riguardo all'artt. 125 (lavori, servizi e forniture in economia) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche, delle procedure di acquisizione in economia per l'acquisto di beni e/o servizi, nonché all'acquisizione di lavori diretti a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia.

Art. 3 – Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del codice civile;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, . 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 4 – Per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori, i soggetti di cui al precedente articolo devono presentare apposita domanda, contenente tutte le informazioni e la documentazione

richieste, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegati.

Nella domanda d'iscrizione il richiedente dovrà specificare le categorie merceologiche d'interesse, barrando le relative caselle.

La domanda e i relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno essere contenuti in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico, contenente la domanda d'iscrizione e la documentazione corredata, potrà essere inviato mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa nelle giornate non festive il lunedì – mercoledì e venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso la sede dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia – Via dei Salici 12 e 14 – 51100 Pistoia e dovrà recare all'esterno la dicitura “Albo Fornitori – Domanda di iscrizione”.

ci) In alternativa, la domanda di partecipazione può essere inviata via mail, **soltanto se in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata**, all'indirizzo di posta elettronica certificata **ordinevet.pt@pec.fnovi.it** con il seguente oggetto: “Albo Fornitori-Domanda di iscrizione”, unitamente a tutta la documentazione richiesta che dovrà essere allegata in formato pdf. La modulistica dovrà perciò essere compilata in originale, scansionata, trasformata in pdf, firmata digitalmente, e inviata via mail. Si ribadisce che, in quest'ultimo caso, ai fini dell'iscrizione all'Albo, saranno considerate valide soltanto le domande inviata da casella di posta elettronica certificata a casella di posta elettronica certificata (da PEC a PEC).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi postali o di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

E' vietato:

1) la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione.

2) la presentazione di domanda per la medesima categoria a titolo individuale e in forma associata (anche come componente di consorzi).

3) la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi.

4) la domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori e/o

consulenti, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Art. 5 – Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti di specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, e **dichiarare** i dati e le informazioni di seguito indicati:

1. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i componenti Ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi). Si applica quanto previsto dall'artt. 39 comma 2 del D.L. 163/2006;

2. iscrizione in appositi Albi Professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti Albi.

3. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'artt. 38 comma 1 lettere dalla a) alla m) compresa del Codice dei contratti;

4. adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia;

5. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del D.L. 163/2006, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;

6. dichiarare il fatturato globale realizzato nell'ultimo esercizio finanziario approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;

7. dichiarare il possesso delle eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione.

8. le ditte in possesso del N.O.S. dovranno autocertificarne il possesso indicando il numero e la data del citato nulla osta.

Art. 6 – I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione.

1. domanda di iscrizione all'Albo Fornitori con indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione, conforme al fac-simile allegato, con allegata copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive la domanda.

2. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 indicante l'istituto

bancario e il codice IBAN che identifica il numero di conto corrente dedicato esclusivamente all'attività d'impresa oltre al nominativo della persona autorizzata ad operare su esso, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

3. copia del presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;

4. certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. Di data non anteriore ai sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, attestante l'attività specifica per la quale il Fornitore richiede l'iscrizione, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo ed impegnarlo nonché l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive, recante inoltre la dicitura antimafia di cui all'articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché apposita dicitura circa l'assenza delle procedure fallimentari. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;

5. copia del bilancio consuntivo, compresi gli allegati, relativi all'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di presentazione della domanda.

6. eventuale certificazione di qualità e/o gestione ambientale qualora il Fornitore ne sia in possesso;

7. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex artt. 39, comma 4 del Codice dei contratti, copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e con i modi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

8. eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'artt. 46 del DPR 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;

9. copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale.

10. auto-dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi

o negoziali per conto dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;

b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;

c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;

d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.

Art. 8 – Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata.

cii) Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti indicati al precedente articolo 1.

ciii) l'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun Fornitore.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti.

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 4, nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 5 ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.

civ) Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia si riserva, inoltre, di valutare le richieste di

iscrizione alla luce dell'artt. 1 del D.L. 692/82 convertito in L. 726/82.

Art. 9 – I Fornitori interessati ad essere iscritti all'Albo potranno presentare apposita domanda in ogni momento.

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia provvederà ad effettuare le iscrizioni, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, solo al termine del procedimento di verifica delle dichiarazioni e del reale possesso dei requisiti richiesti.

L'iscrizione delle Imprese all'Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione della richiesta di iscrizione da parte dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia.

Art. 10 – L'Albo dei Fornitori dei beni, servizi e lavori nonché gli aggiornamenti periodici saranno operativi dalla data della loro pubblicazione sul sto dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia. L'iscrizione all'Albo potrà avere durata triennale salvo l'eventuale verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione.

I Fornitori iscritti all'Albo hanno l'onere di riconfermare la propria iscrizione nei 30 giorni che precedono la scadenza annuale della propria iscrizione all'Albo. A tal fine dovrà essere presentata la dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati.

Gli iscritti avranno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica.

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 11 – Salva l'applicazione delle vigenti norme di legge e di regolamento, la cancellazione dall'Albo Fornitori dei Fornitori iscritti ha luogo nel caso di:

1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. mancato rinnovo alla scadenza annuale della validità dell'iscrizione;
3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
4. mancata presentazione di offerte per tre inviti nel corso di un anno (1/1 – 31/12);

5. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;

6. in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.

La cancellazione dall'Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata anche solo a mezzo mail al Fornitore interessato.

Salvo il caso di cui al precedente punto 2, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso 1 anno dall'avvenuta cancellazione.

Art. 13 – La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo Fornitori da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione.

Resta ferma la facoltà dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip S.p.a.

Art. 14 - Copia del presente Regolamento, il fac-simile della domanda di iscrizione e l'elenco riportante categorie merceologiche di beni, servizi e lavori (Allegato A al Regolamento) sono scaricabili dal sito internet dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia (http://www.fnovi.it/ordini-provinciali/pistoia).

Art. 15 – L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di ammissione, il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Art. 16 – Le richieste di informazioni possono essere indirizzate all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia – via dei Salici 12 e 14 – 51100 Pistoia – oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica: ordinevet.pt@pec.fnovi.it

Sarà fornita risposta anche solo a mezzo mail agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella domanda d'iscrizione.

Art. 17 – Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione, é pubblicato sul sito internet dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pistoia.

Pistoia, 06.09.2016

Prot. 90 V_06.09.2016_All.1